

STATUTO

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO

Art. 1

Per iniziativa della **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI CENTRALE - SOCIETÀ COOPERATIVA** è costituita un'associazione assistenziale denominata "**OBIETTIVO BENESSERE - Mutua del Credito Cooperativo**", che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola Associazione.

L'Associazione, disciplinata dagli articoli del Capo II "*Delle associazioni e delle fondazioni*", Titolo II "*Delle persone giuridiche*" del Libro Primo del Codice Civile, basa la propria attività sociale sui principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono in primo luogo la reciproca prestazione di aiuto tra soci al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si possono attuare anche attraverso il reciproco soccorso tra Soci nella forma della prestazione d'opera erogata da soci a favore di altri soci o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono alla base del patto sociale che lega tra di loro i Soci ed i Soci e l'Associazione, pertanto tutte le iniziative ed attività che sono realizzate dall'Associazione, debbono ispirarsi a tali principi e metodi sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Martignacco (UD), Via Cividina n. 9. Spetta al Consiglio d'Amministrazione deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio comunale, nonché di istituire o di sopprimere sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località.

Spetta all'Assemblea dei Soci deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni.

L'Associazione può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.

Art. 3

L'Associazione ha la durata fino al 30/06/2081 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha quale ambito territoriale di riferimento delle finalità statutarie quello Nazionale.

L'Associazione nel rispetto dei principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza, senza finalità speculative e di lucro, si propone di operare a favore dei Soci e dei loro familiari con specifica attenzione al settore sanitario, sociale e dell'assistenza alla persona e alla sua famiglia, educativo e ricreativo.

La finalità sanitaria dell'Associazione è la promozione e gestione, direttamente od in convenzione, di un sistema mutualistico integrativo e complementare all'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione si propone di:

- erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi delle spese medico-sanitarie;
- consentire l'accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;
- erogare servizi di consulenza medica e pronto intervento;
- organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;
- migliorare la cultura della prevenzione alla salute e promuovere l'adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei propri associati;
- favorire servizi socio sanitari di natura domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni con cooperative sociali, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza domiciliare e riabilitativa;
- realizzare programmi assistenziali finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

La finalità sociale e dell'assistenza alla persona ed alla sua famiglia è l'erogazione di assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle famiglie dei Soci anche per il caso di morte del Socio. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione si propone di:

- erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia, infortunio e invalidità;
- stipulare convenzioni con cooperative sociali, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone anziane o che richiedono trattamenti riabilitativi;
- erogare sussidi, servizi e prestazioni ai Soci e ai loro familiari soprattutto in presenza di figli al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- stipulare convenzioni con operatori economici per ridurre il costo di beni o servizi alimentari, utenze telefoniche, energetiche, idriche e altre utenze e servizi collegati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze.

La finalità educativa è il miglioramento delle condizioni morali e culturali dei Soci e dei loro familiari. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione si propone di:

- promuovere eventi nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;

- organizzare corsi di formazione ed altre attività formative anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
- svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità anche lavorative dei Soci e dei loro familiari.

La finalità ricreativa è lo svolgimento di attività e l'organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.

L'Associazione potrà inoltre:

- promuovere e favorire servizi e prestazioni idonei all'avvio al lavoro del Socio e dei suoi familiari
- diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra Soci, nonché fra quest'ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali dei Soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività della dell'Associazione, comprese le prestazioni d'opera erogate dai Soci e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'eventuale attività commerciale svolta dall'Associazione deve essere accessoria e complementare rispetto agli scopi della stessa e gli eventuali utili devono essere esclusivamente impiegati per i fini statutari mutualistici.

Tutte le sopra indicate attività dovranno essere svolte secondo le modalità e in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. Resta in particolare precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1^a settembre 1993 e D.Lgs. 58/1998 nonché delle attività comunque non consentite alle Associazioni di cui agli articoli del Capo II "*Delle associazioni e delle fondazioni*", Titolo II "*Delle persone giuridiche*" del Libro Primo del Codice Civile.

SOCI

Art. 5

Il numero dei Soci è illimitato. I soci si possono suddividere nelle seguenti categorie:

- Soci ordinari;
- Soci sostenitori.

La suddivisione dei Soci nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e obblighi nei confronti dell'Associazione.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche in possesso della cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. L'Assemblea dei Soci con apposito regolamento stabilisce i requisiti per l'ammissione. Possono essere Soci sostenitori le persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a

programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'Associazione e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile, anche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e tecniche, l'attività dell'Associazione. Le contribuzioni volontarie deliberate dei soci sostenitori non impegnano i medesimi soci a ripetere nel tempo tali contribuzioni in quanto trattasi di liberalità erogate a favore dell'Associazione.

Ogni Socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

I Soci hanno il diritto di beneficiare delle erogazioni monetarie, prestazioni, servizi e assistenze garantite nel rispetto e nei limiti del precedente articolo 4 e del successivo articolo 12.

I medesimi sono obbligati a:

- effettuare il versamento della quota di ammissione di cui al successivo articolo 11;
- versare i contributi associativi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed eseguire gli eventuali altri apporti dovuti per le prestazioni garantite stabiliti dai competenti organi della Associazione;
- osservare e rispettare le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi della Associazione.

Art. 6

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda dei Soci ordinari deve indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e attività svolta;
- b) la dichiarazione di possedere i requisiti per l'ammissione a Socio di cui al precedente art. 5;
- c) l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi associativi e gli apporti sociali stabiliti dai competenti organi sociali a carico dei soci ordinari dell'Associazione;
- d) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

La domanda dei Soci sostenitori deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

- a) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, oggetto sociale e data di costituzione;
- b) l'impegno a versare la quota di ammissione all'Associazione l'eventuale disponibilità alle contribuzioni liberali, funzionali al conseguimento degli scopi sociali;
- c) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda decide in modo discrezionale il Consiglio di Amministrazione. La mancata ammissione deve essere motivata.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione

del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatte salve l'espressa accettazione da parte dell'interessato e le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.

Art. 7

Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinato al pagamento della quota di ammissione.

La partecipazione all'Associazione non può essere assunta a tempo determinato.

Non è quindi ammessa la figura del Socio temporaneo.

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto e hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi.

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

I diritti connessi alla qualità di Socio sorgono dopo il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi, trascorso l'eventuale periodo di carenza, come disciplinato dai regolamenti interni, nei termini e con le modalità fissate dai regolamenti stessi che disciplinano le prestazioni garantite.

La quota di ammissione e i contributi associativi non possono essere restituiti al Socio anche in caso di recesso o esclusione dell'associato o liquidazione anticipata dell'Associazione.

La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, e, in particolare dall'articolo 24, 2° comma del Codice Civile, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non intenda o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso, per essere valido, deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione mediante apposita comunicazione.

Il Socio recedente deve comunque portare a termine gli impegni o gli incarichi presi nei confronti dell'Associazione.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso, a suo insindacabile giudizio, il Socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l'Associazione, oppure fomenta dissidi o disordini fra i Soci;
- c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella dell'Associazione;

- d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti previsti dal successivo art. 15 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione in particolare si renda moroso nel versamento della quota di ammissione ovvero dei contributi associativi così come determinati dall'Assemblea ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a regolarizzare la propria posizione, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 giorni dal detto invito e sempre ch  il Socio continui ad essere inadempiente.

Art. 10

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 9 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata, all'interessato il quale pu  ricorrere al Arbitro di cui al successivo art. 29.

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Il patrimonio dell'Associazione   costituito:

- a) dal fondo sociale che   formato dalle quote di ammissione versate dai Soci ordinari, il cui valore   stabilito dall'Assemblea tra un minimo di 5,00=(cinque/00) Euro ed un massimo di 100,00=(cento/00) Euro pro-capite, e dalle quote di ammissione versate dai Soci sostenitori, stabilite dall'Assemblea tra un minimo di 50.000,00=(cinquantamila/00) Euro e un massimo di 100.000 =(centomila/00) Euro pro-capite;
- b) dalle riserve ordinarie formate con le quote degli eventuali avanzi di gestione di cui al successivo art. 13;
- c) dai contributi straordinari dei Soci ordinari stabiliti dall'Assemblea per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale; tali contributi possono essere stabiliti solo dall'Assemblea e non possono superare 100,00=(cento/00) Euro pro-capite, per esercizio sociale;
- d) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che l'Associazione avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuit  saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite relative dovranno essere erogate in conformit  della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale l'Assemblea pu  deliberare la copertura utilizzando dapprima gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, poi la riserva statutaria e quindi il fondo sociale nei limiti previsti dalla normativa vigente. Solo dopo aver utilizzato le predette poste del patrimonio sociale il

disavanzo può essere coperto attraverso i contributi straordinari di cui alla precedente lettera d) del presente articolo.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in depositi o obbligazioni della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI CENTRALE – Società Cooperativa o in titoli di stato o garantiti dallo stato.

Il patrimonio dell'Associazione nelle sue diverse articolazioni costituisce il fondo comune dell'Associazione. Il fondo comune è destinato esclusivamente alle attività sociali, funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PRESTAZIONI

Art. 12

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- contributi associativi dovuti dai Soci ordinari al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dall'oggetto sociale;
- liberalità degli aderenti/privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 11;
- entrate derivanti da marginali attività commerciali e produttive.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

I contributi associativi dovuti dai Soci ordinari sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte dei Soci.

Le prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione sono fornite ai Soci in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo.

Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con altri enti mutualistici.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 13

L'esercizio sociale va dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno, ad eccezione del primo che, indipendentemente dalla data di inizio, chiuderà il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di costituzione.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati al fondo di riserva o in ogni caso reinvestiti in attività istituzionali.

In ogni caso gli avanzi netti di gestione, gli utili dell'eventuale attività commerciale nonché i fondi e le riserve comunque denominate non sono distribuibili tra i Soci

durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE – ORDINAMENTO – AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) il Presidente e il Vice Presidente;
- e) il Comitato dei Sindaci.

ASSEMBLEA

Art. 15

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e della relazione degli amministratori sull'attività svolta.

L'Assemblea ordinaria delibera altresì per:

- a) la nomina degli Amministratori, Sindaci e presidente del Comitato dei Sindaci;
- b) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni, ad eccezione di quelli relativi alle prestazioni mutualistiche ed assistenziali di competenza del Consiglio di Amministrazione.
- c) l'eventuale responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- d) tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno, che siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione alla sua approvazione.

L'Assemblea straordinaria delibera per:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) lo scioglimento anticipato dell'Associazione;
- c) la nomina dei liquidatori e la devoluzione del relativo patrimonio di liquidazione.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio nazionale. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei Soci stessi oppure dal Comitato dei Sindaci, qualora ricorrano gravi motivi.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da affiggere in modo visibile nei locali della sede sociale e trasmesso via posta cartacea o mediante consegna almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In alternativa all'invio dell'avviso, la convocazione potrà essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno 8 giorni prima dell'adunanza, purché siano iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati nella adunanza.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza dei Soci ed in seconda convocazione quando è presente e rappresentato almeno un decimo dei Soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio dopo la liquidazione, le delibere relative devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti nel libro dei soci.

Le delibere assembleari devono farsi constare nell'apposito libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci deve essere messo a disposizione dei Soci presso la sede sociale.

Art. 18

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che rivestano la qualità di Socio da almeno tre mesi e non siano in mora nei versamenti dei contributi associativi ordinari e straordinari.

Ciascun Socio ha un voto.

I Soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri Soci mediante delega scritta; ciascun Socio può rappresentare al massimo altri tre Soci.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di quest'ultimo da persona designata dall'Assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea.

Il segretario può anche non rivestire la qualità di Socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette o nove o undici o tredici membri di cui rispettivamente tre (se i membri sono sette), quattro (se i membri sono nove), cinque (se i membri sono undici) o sei (se i membri sono tredici) designati su lista presentata dai Soci sostenitori e scelti, in ogni caso, tra i Soci ordinari.

Spetta all'Assemblea dei Soci deliberare, in sede di nomina, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della loro nomina e comunque per un periodo non superiore a sei esercizi. In mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Gli Amministratori sono sempre rieleggibili.

L'Amministratore che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Gli Amministratori eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente nella prima riunione utile.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

Nessun compenso spetta agli Amministratori per la loro carica fatto eccezione quanto disposto dal successivo art. 23. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni e nei limiti fissati dall'Assemblea per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

Art. 21

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Comitato dei Sindaci. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti.

La sostituzione degli Amministratori è deliberata nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di Soci in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Comitato dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 degli Amministratori. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede sociale; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che Amministratori e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica, al numero di utenza telefonica o all'indirizzo di posta elettronica previamente comunicati dall'interessato ed inseriti nel Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le deliberazioni relative:

1. alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. alla nomina del Comitato Esecutivo o di componenti del Consiglio di Amministrazione a cui sono delegate parte delle attribuzioni proprie del Consiglio;
3. alla sostituzione degli Amministratori che nel corso dell'esercizio vengono a mancare;
4. all'eventuale remunerazione di Amministratori investiti di particolari incarichi a norma del successivo art. 23;
5. alla ammissione di nuovi Soci sostenitori;
6. alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;
7. alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti;
8. all'assunzione di dipendenti e collaboratori;
9. alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assistenziali;
10. alle proposte elaborate dal Consiglio per la modifica dello statuto e per l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di competenza assembleare;
11. alla convocazione dell'Assemblea avente ordine del giorno diverso da quello dell'approvazione del bilancio.

Le delibere del Consiglio di amministrazione devono farsi constare nell'apposito libro verbali.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione dell'Associazione a consorzi ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile all'Associazione stessa ed ai Soci; può concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio a norma del successivo art. 24.

Possono formare oggetto di delega soltanto competenze gestionali relative all'amministrazione ordinaria dell'Associazione e non potranno essere comunque delegate le attribuzioni relative alla redazione del bilancio e quelle di cui al precedente art. 22 richiedenti il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può nominare il Direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

L'eventuale remunerazione dei Amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato dei Sindaci.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 24

Il Comitato Esecutivo, laddove nominato, è costituito da tre membri eletti dal Consiglio di Amministrazione di cui uno designato su lista presentata dai Soci Sostenitori.

E' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica e la scadenza del mandato sarà contestuale alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo rendiconta al Consiglio obbligatoriamente ogni tre mesi.

Su delega del Consiglio, può esercitare competenze gestionali ed operative relative all'amministrazione ordinaria dell'Associazione, con esclusione di quelle indicate nel quarto comma del precedente art. 23 e quelle di cui al precedente art. 22 richiedenti il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alle sedute del Comitato Esecutivo deve partecipare anche il Presidente del Comitato dei Sindaci. Il Presidente del Comitato dei Sindaci che non partecipi senza giustificato motivo a due adunanze del Comitato Esecutivo nel corso di uno stesso esercizio sociale decade dall'ufficio.

PRESIDENTE

Art. 25

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere/ricevere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, in mancanza o nell'assenza di questo, a un Amministratore designato dal Consiglio.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro Amministrazione, nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori dell'Associazione e solo per singoli atti o categorie di atti.

COMITATO DEI SINDACI

Art. 26

Il Comitato dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti, anche fra non Soci, dall'Assemblea. L'Assemblea nomina pure il Presidente del Comitato dei Sindaci che sarà scelto tra i candidati di una lista presentata dai Soci sostenitori.

Il Presidente del Comitato dei Sindaci deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze oppure tra gli iscritti nell'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Comitato è stato ricostituito.

I sindaci sono sempre rieleggibili.

Nessun compenso spetta ai Sindaci per la loro carica, ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio del loro ufficio e nei limiti fissati dall'Assemblea per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Comitato. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla successiva Assemblea dal sindaco più anziano in possesso dei requisiti di cui al 2° comma del presente articolo.

Se con i Sindaci supplenti non si completa il Comitato dei Sindaci, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Comitato medesimo.

Art. 27

Il Comitato dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Il Comitato dei Sindaci in particolare verifica:

- a) nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale;
- b) se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e se è conforme alle norme che lo disciplinano.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Comitato dei Sindaci può richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi notazione nell'apposito libro verbali.

Art. 28

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I Sindaci devono convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

ARBITRATO

Art. 29

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e l'associazione oppure tra i soci in materia di recesso o esclusione nonché su questioni attinenti l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti interni o nelle delibere degli organi sociali - purché per legge possa formare oggetto di compromesso - o comunque su ogni altra questione attinente a qualunque titolo ai rapporti e all'attività della associazione, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, da nominarsi in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale di Udine c/o la Camera di Commercio di Udine, ma non limitatamente, alle modalità di designazione dell'arbitro.

L'arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto.

REQUISITI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30

L'Associazione nello svolgimento della propria attività si uniforma ai seguenti obblighi e divieti:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, garantendo l'effettività del rapporto associativo e escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi e sovranità dell'Assemblea degli associati;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità degli stessi.

Le clausole associative sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Associazione.

Art. 32

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea con la maggioranza prevista nell'art. 17 per lo scioglimento anticipato dell'Associazione, nominerà uno più liquidatori, stabilendone i poteri.

Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto su delibera dell'Assemblea Straordinaria ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle Associazioni giuridicamente riconosciute e, in quanto compatibili, quelle previste dalla Legge 7 dicembre 2000, numero 383 (Enti di Promozione Sociale).

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 08/11/2013.